



CITTÀ DI CIVITANOVA MARCHE

PROVINCIA DI MACERATA

C.A.P. 62012 – Codice Fiscale e Partita IVA n. 00262470438

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 19 Del 11-03-22

Oggetto: ESAME ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024.

L'anno duemilaventidue il giorno undici del mese di marzo alle ore 21:50 si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica :

CIARAPICA FABRIZIO	P	SILENZI GIULIO	P
MORRESI CLAUDIO	P	ROSATI YURI	A
Nori Paolo	P	FRANCO MIRELLA	P
ROSSI MONIA	A	POETA MARCO	A
Mercuri Marino	P	MEI STEFANO	P
CAVALLO COSTANTINO	P	Ghio Stefano Massimiliano	P
PIZZICARA VINCENZO	P	ROSSI PIER PAOLO	A
Garbuglia Simone	P	MARINELLI LAURA	P
Marzetti Sergio	P	POLVERINI FABIOLA	P
CROIA PIERO	P	LAZZARINI ARMANDO	P
BAIONI GIUSEPPE	P	BERUSCHI GIUSEPPE	P
RUFFINI MARIA CRISTINA	A	PANTELLA ROBERTO	P
CORVATTA TOMMASO CLAUDIO	P		

ne risultano presenti n. 20 e assenti n. 5.

Assume la presidenza il Signor MORRESI CLAUDIO in qualità di PRESIDENTE assistito dal Segretario Comunale Morosi Sergio.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

Mercuri Marino
CAVALLO COSTANTINO
MEI STEFANO

Immediatamente eseguibile S	Soggetta a controllo N
-----------------------------	------------------------

PARERE: Ai sensi dell'art. 49 1[^] comma del D.Lgs n. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Data: 22-02-2022

Il Responsabile dei servizi Finanziari
Castellani Andrea

 Firmato

PARERE: Ai sensi dell'art. 49 1[^] comma del D.Lgs n. 267/2000, si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarita' tecnica

Data: 22-02-2022

Il Responsabile del servizio
Castellani Andrea

 Firmato

Sono presenti gli assessori: Troiani Fausto, Cognigni Giuseppe, Capponi Barbara, Belletti Roberta, Carassai Ermanno.

Si da atto che la discussione del presente argomento si è svolta unitariamente agli altri argomenti previsti nell'odierno ordine del giorno, tutti attinenti al bilancio di previsione 2022-2024, così come risulta dal precedente atto deliberativo n. 12 e dalla trascrizione conservata in atti.

Preso atto, quindi, della discussione e degli interventi svolti in precedenza, viene posto a votazione il seguente documento istruttorio.

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

"" ""

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed in particolare:

- ⇒ l'articolo 174, che attribuisce alla Giunta comunale il compito di predisporre lo schema di bilancio annuale e i relativi allegati;
- ⇒ l'articolo 151, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione, da parte del Consiglio, del bilancio di previsione e dei suoi allegati e che prevede che il termine possa essere differito con decreto del Ministro dell'Interno;

CONSIDERATO che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022-2024 da parte degli enti locali è stato differito al 31 marzo 2022 dal decreto 24 dicembre 2021 del Ministero dell'Interno (GU Serie Generale n. 309 del 30/12/2021);

PREMESSO che il decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, ha modificato e integrato il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, con riferimento ai sistemi contabili ed agli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

RICHIAMATO l'articolo 11 del decreto legislativo n. 118/2011, così come modificato ed integrato dal decreto legislativo n. 126/2014, ed in particolare il comma 14, il quale prescrive che a decorrere dall'anno 2016 gli enti di cui all'articolo 2 adottino gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 del medesimo articolo che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;

VISTO che, per quanto concerne gli schemi armonizzati di cui all'allegato 9 del decreto legislativo n. 118/2011, è prevista la classificazione del bilancio finanziario per «missioni» e «programmi» di cui agli articoli 13 e 14 del citato decreto legislativo n.118/2011 e la reintroduzione della previsione di cassa, che costituisce limite ai pagamenti di spesa;

APPURATO che l'unità di voto per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario armonizzato è costituita dalle «tipologie» per l'entrata e dai «programmi» per la spesa;

CONSIDERATO che gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali, ed in particolare in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con l'imputazione all'esercizio nel quale vengono a scadenza;

OSSERVATO pertanto che, in applicazione del principio generale della competenza finanziaria, le previsioni di entrata e di spesa, da iscrivere in bilancio secondo gli schemi di cui all'allegato 9 del

decreto legislativo n. 118/2011, si riferiscono agli accertamenti e agli impegni che si prevede di assumere in ciascuno degli esercizi cui il bilancio si riferisce ed esigibili nei medesimi esercizi e, mediante la voce «di cui FPV», l'ammontare delle somme che si prevede di imputare agli esercizi successivi;

DATO ATTO che devono essere iscritte in bilancio le previsioni delle entrate che si prevede di riscuotere e delle spese di cui si autorizza il pagamento nel primo esercizio considerato nel bilancio, senza distinzioni fra riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui;

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni della Giunta Comunale:

- ⇒ n. 5 del 18 gennaio 2022, di adozione del piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari di cui all'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
- ⇒ n. 19 del 2 febbraio 2022, di approvazione del Piano delle Azioni Positive per il triennio 2022/2024;
- ⇒ n. 20 del 2 febbraio 2022, di approvazione del fabbisogno di personale per il triennio 2022-2024;
- ⇒ n. 21 del 27 gennaio 2022, di approvazione dello schema di piano triennale 2022-2024 delle opere pubbliche e del piano annuale 2022;
- ⇒ n. 25 dell'8 febbraio 2022, di determinazione delle misure percentuali di copertura dei costi complessivi dei servizi a domanda individuale e determinazione delle tariffe e delle contribuzioni per l'anno 2022;
- ⇒ n. 26 dell'8 febbraio 2022, di ripartizione e destinazione delle sanzioni amministrative e pecuniarie per violazioni al codice della strada ex articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
- ⇒ n. 27 dell'8 febbraio 2022, di approvazione dello schema di piano biennale 2022-2023 degli acquisti di beni e servizi di importo superiore a € 40.000,00;
- ⇒ n. 29 dell'8 febbraio 2022, di approvazione della proposta del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022/2024;

RICHIAMATO l'articolo 1, comma 169, della legge n. 296/2006, ai sensi del quale «*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*»;

VISTA, a tale proposito, la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 10.01.2022 di determinazione delle tariffe dell'imposta di soggiorno anno 2022, confermando l'azzeramento delle tariffe giornaliera già disposto per tutto il 2021;

VISTA, inoltre la deliberazione della Giunta Comunale n. 28 dell'8 febbraio 2022 con la quale:

- ⇒ sono state determinate le tariffe del Canone Unico Patrimoniale per l'anno 2022, confermando quelle già in vigore nel 2021;
- ⇒ è stato proposto al Consiglio Comunale di confermare le aliquote dell'Imposta Municipale Propria (nuova IMU) di cui ai commi dal 739 al 782 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) già in vigore dall'anno 2020;

⇒ è stato proposto al Consiglio Comunale di ridurre l'aliquota dell'addizionale all'IRPEF per l'anno 2022;

RILEVATO che anche in materia di «TARI» un'importante novità è stata introdotta dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA);

VISTA, al riguardo, la deliberazione n. 443 del 31 ottobre 2019 che obbliga il gestore a riformulare i piani economici finanziari dei rifiuti con modalità di computo dei costi ben diversa rispetto al sistema fondato sul DPR n. 158/1999 e la recente deliberazione n. 363 del 3 agosto 2021 che ha modificato le modalità di determinazione delle entrate tariffarie per l'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dei singoli servizi che lo compongono per le annualità 2022, 2023, 2024 e 2025 (cosiddetto MTR-2);

DATO ATTO che è in corso l'iter di approvazione del PEF comunale per l'anno 2022, redatto ai sensi della citata delibera ARERA, che prevede l'intervento dell'ATA 3 Macerata e che dovrà comunque coprire i costi del relativo servizio;

VISTO, quindi, lo schema del bilancio 2022-2024, redatto secondo l'allegato 9 al decreto legislativo n. 118/2011 e in conformità da Documento Unico di Programmazione 2022-2024 adottato a termini della deliberazione della Giunta Comunale n. 29 dell'8 febbraio 2022;

DATO ATTO che le previsioni di entrata e di spesa sono state allocate in bilancio in base alle richieste dei dirigenti sulla base delle indicazioni fornite dall'Amministrazione, tenuto conto degli obiettivi di gestione da perseguire nel triennio di riferimento;

OSSERVATO che ai sensi dell'articolo 165, comma 7, del decreto legislativo n. 267/2000, in bilancio, prima di tutte le entrate e le spese, sono iscritti gli importi:

a) **in entrata:**

- del fondo iniziale di cassa;
- del fondo pluriennale vincolato di parte corrente e del fondo pluriennale vincolato in c/capitale;

b) **in spesa:**

- il disavanzo di amministrazione scaturito dal riaccertamento straordinario dei residui, al cui ripiano si provvede in 30 annualità (dal 2015 al 2044) come stabilito con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 30 luglio 2015;

DATO ATTO che in sede previsionale è garantito il rispetto:

⇒ del vincolo di spesa di personale di cui al comma 557 dell'articolo 1 della legge n. 296/2006;

⇒ del vincolo della spesa per indebitamento ex articolo 204 del decreto legislativo n. 267/2000;

CONSIDERATO che:

- nell'anno 2010, giusta deliberazione del Consiglio Comunale n. 92 dell'8 novembre 2010 e nell'anno 2015, giusta deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 29 maggio 2015, il Comune ha aderito alla rinegoziazione dei mutui con la Cassa depositi e prestiti spa;
- nell'anno 2020, giusta deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 25/05/2020, il Comune ha aderito alla rinegoziazione 2020 dei mutui con la Cassa Depositi e Prestiti Spa (Circolare N.1300 del 23/04/2020);

- l'articolo 57, comma 1-quater, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, novellando l'articolo 7, comma 2, del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, ha esteso fino all'anno 2023 la possibilità di utilizzare senza vincolo di destinazione, quindi anche per la spesa corrente, i risparmi di linea capitale derivanti da dette operazioni di rinegoziazione in deroga alla disciplina ordinaria che prevede il libero utilizzo solo della quota relativa ai risparmi in conto interessi;
- gli importi relativi alle annualità 2022-2023 sono interamente utilizzati in parte corrente del bilancio in esame;

DATO ATTO che nell'ambito del bilancio 2022-2024 non sono previsti utilizzi delle quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione presunto relativo all'esercizio 2021;

VISTO l'articolo 1, comma 460, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, che prevede, a partire dal 1° gennaio 2018, la destinazione esclusiva e senza vincoli temporali dei proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni in materia edilizia ai seguenti interventi:

- *realizzazione e la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;*
- *risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate;*
- *interventi di riuso e di rigenerazione; interventi di demolizione di costruzioni abusive; acquisizione e realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico;*
- *interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico;*
- *interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura in ambito urbano;*
- *realizzazione e la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;*
- *risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate;*
- *interventi di riuso e di rigenerazione; interventi di demolizione di costruzioni abusive; acquisizione e realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico;*
- *interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico;*
- *interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura in ambito urbano;*
- *spese di progettazione per opere pubbliche (fattispecie inserita dall'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge n. 148/2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 172/2017).*

PRECISATO, a tale riguardo, che nel bilancio di previsione in esame è previsto l'utilizzo dei proventi di specie per il finanziamento della spesa corrente come desumibile dalla tabella riepilogativa che segue:

missione		programma		programmazione triennale		
				2022	2023	2024
1	Servizi istituzionali, generali di gestione	1	Organi istituzionali	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		5	Gestione beni demaniali e patrimoniale	123.500,00	123.500,00	123.500,00
3	Ordine pubblico e sicurezza	2	Sicurezza urbana	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4	Istruzione e diritto allo studio	1	istruzione prescolastica	25.500,00	25.500,00	25.500,00
		2	Altri ordini di istruzione	117.900,00	117.900,00	117.900,00

		4	Istruzione universitaria	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5	Beni e attività culturali	2	Beni e attività culturali	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	44.000,00	44.000,00	44.000,00
8	Assetto del territorio	2	Edilizia residenziale pubblica	4.000,00	4.000,00	4.000,00
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	479.500,00	479.500,00	479.500,00
		4	Servizio idrico integrato	127.500,00	127.500,00	127.500,00
10	Trasporti e diritti alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	824.300,00	824.300,00	824.300,00
12	Diritti e politiche sociali	1	Interventi per l'infanzia e i minori	1.300,00	1.300,00	1.300,00
totale				1.770.000,00	1.770.000,00	1.770.000,00

VISTO l'articolo 1, comma 882, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ha modificato le percentuali di saturazione obbligatoria dello stanziamento di bilancio atto a soddisfare il processo di calcolo dell'accantonamento al «Fondo crediti di dubbia esigibilità» (FCDE) secondo il quale già dal 2021 è obbligatorio accantonare il 100% dell'importo calcolato di detto fondo;

CONSIDERATO a tale proposito che il comma 80 dell'articolo 1 della legge n. 160/2019 ha previsto la possibilità, nel corso degli esercizi 2021 e 2022, a seguito di verifica dell'accelerazione delle riscossioni in conto competenza e in conto residui delle entrate oggetto della riforma di riscossione degli enti locali di cui ai commi da 857 a 887 della medesima legge, previo parere dell'Organo di revisione, di ridurre il Fondo di specie accantonato nel bilancio di previsione relativo alle medesime entrate sulla base del rapporto che si prevede di realizzare alla fine dell'esercizio di riferimento tra gli incassi complessivi e gli accertamenti;

OSSERVATO che a norma dell'articolo 1, comma 854, della legge di bilancio 2020 vige dall'esercizio 2021 l'obbligo, previsto dal comma 859 e seguenti della legge n. 145/2018, di stanziare nella parte corrente della spesa un accantonamento, denominato «fondo di garanzia debiti commerciali» sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota *libera* del risultato di amministrazione, per un importo in misura percentuale degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di «beni e servizi», qualora:

- il debito commerciale residuo rilevato alla fine dell'esercizio precedente non si sia ridotto almeno del 10% rispetto a quello del secondo esercizio precedente, obbligo che in ogni caso non si applica se il predetto debito non è superiore al 5% del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio;
- è rispettata la condizione di cui sopra, ma l'indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non è rispetto dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231;

PRESO ATTO che, sulla base dei dati risultanti dalla contabilità dell'ente, il Comune di Civitanova Marche non è tenuto ad effettuare per l'anno 2022 alcun accantonamento al fondo di garanzia dei debiti commerciali in quanto non si è verificata la mancata riduzione del debito commerciale residuo nella misura del 10% rispetto all'anno precedente, mentre l'indice di tempestività dei pagamenti dell'anno 2021 si è attestato sul valore negativo di -36,46 giorni, in miglioramento rispetto all'anno precedente, quando era pari a - 31,01 giorni;

RILEVATO, pertanto, che nel bilancio di previsione 2022-2024, relativamente all'annualità 2022, non è iscritto alcun accantonamento, mentre per le annualità successive si procederà, di anno in anno, alla verifica della sussistenza delle condizioni per procedere o meno all'accantonamento in parola sulla base delle risultanze dell'esercizio precedente;

DATO ATTO che:

- il «fondo di riserva» è stanziato in conformità all'articolo 166, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000 (minimo 0,30% e massimo 2% delle spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio), tenuto conto che il Comune non si trova nelle situazioni previste dall'articolo 195 (utilizzo, in termini di cassa, di entrate vincolate per il pagamento delle spese correnti) e dall'articolo 222 (ricorso all'anticipazione di tesoreria), nel qual caso, a termini del comma 2-ter dell'articolo 166, il limite minimo del fondo deve essere pari allo 0,45%;
- il «fondo di riserva di cassa» è stanziato in conformità all'articolo 166, comma 2-quater del decreto n. 267/2000, ossia in misura non inferiore allo 0,2% delle spese finali;

SPECIFICATO che l'Ente:

- ⇒ non ha in corso contratti relativi a strumenti finanziari derivati;
- ⇒ utilizza lo strumento del leasing immobiliare per la costruzione della casa studenti e anziani;
- ⇒ non ha riconosciuto debiti fuori bilancio che prevedano il ripiano esteso a più esercizi;

VISTI i commi da 819 a 826 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019), che sanciscono il definitivo superamento del saldo di competenza e, più in generale, delle regole finanziarie aggiuntive rispetto alle norme generali sull'equilibrio di bilancio per cui il vincolo di finanza pubblica coincide con gli equilibri ordinari disciplinati dal decreto legislativo n. 267/2000 e dal decreto legislativo n. 118/2011, senza l'ulteriore limite fissato dal saldo finale di competenza non negativo;

OSSERVATO, in particolare, che:

- gli enti locali, a partire dal 2019, utilizzano il «risultato di amministrazione» e il «fondo pluriennale vincolato» di entrata e di spesa nel rispetto delle sole disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
- sono cessati gli obblighi di monitoraggio e di certificazione di cui ai commi 469 e seguenti dell'articolo 1 della legge n. 232/2016;

DATO ATTO, pertanto, che lo schema di bilancio in esame risulta coerente con gli obiettivi di finanza pubblica intesi come rispetto degli equilibri ai sensi dell'articolo 162, comma 6, del decreto legislativo n. 267/2000;

OSSERVATO quindi, in materia di indebitamento, che la Corte dei Conti – sezioni riunite in sede di controllo – con la deliberazione n. 20 del 17 dicembre 2019, pronunciandosi sulla questione di massima sul rapporto fra la disciplina introdotta, in materia di equilibri di bilancio degli enti territoriali, dal sopra citato comma 819 e seguenti, con le disposizioni contenute negli articoli 9 e 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, ha affermato che gli enti devono osservare gli equilibri complessivi finanziari di bilancio prescritti dall'ordinamento contabile di riferimento (aventi fonte nel decreto legislativo n. 267/2000 e nel decreto legislativo n. 118/2011) e le altre norme di finanza pubblica che pongono limiti, qualitativi o quantitativi, all'accensione di mutui o al ricorso ad altre forme di finanziamento oneroso;

VISTO che in merito alla fattispecie è intervenuto il Ministero dell'Economia e delle Finanze che, per il tramite della Ragioneria Generale dello Stato, giusta circolare n. 5, protocollo n. 36737 del 9 marzo 2020, cui si rinvia, dopo accurata analisi della normativa di specie e tenuto conto del rispetto, in base ai dati dei bilanci di previsione 2019-2021, a livello di comparto, dell'equilibrio di cui al richiamato articolo 9, comma 1 bis, della legge n. 243 del 2012, ha espresso il parere in base al quale ritiene che gli enti locali possono validamente ricorrere all'indebitamento nel corso del biennio 2020-2021, mentre “*analogo monitoraggio preventivo sarà effettuato per gli anni successivi, a decorrere dai prossimi bilanci di previsione 2021-2023*”;

TENUTO CONTO che il decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, (cosiddetto «*collegato fiscale*» recante «*Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili*»), convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, al comma 2-bis dell'articolo 57, ha abrogato l'articolo 1, comma 905, della legge dicembre 2018, n. 145 che vincolava la disapplicazione di alcuni tetti di spesa all'approvazione del bilancio di previsione nel termine ordinario (31 dicembre) previsto dal decreto legislativo n. 267/2000;

RILEVATO che, conseguentemente, dall'anno 2020 a mente del comma 2, lettera b), del citato articolo 57, del decreto-legge n. 124/2009 non sono più in vigore:

- ✓ i limiti di spesa per *studi ed incarichi di consulenza* pari al 20% della spesa sostenuta nell'anno 2009 (stabiliti dall'articolo 6, comma 7, del decreto-legge n. 78/2010);
- ✓ i limiti di spesa per *relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza* pari al 20% della spesa dell'anno 2009 (stabiliti dall'articolo 6, comma 8, del decreto-legge n. 78/2010);
- ✓ il divieto di effettuare *sponsorizzazioni* (stabilito dall'articolo 6, comma 9, del decreto-legge n. 78/2010);
- ✓ il limite delle spese per *missioni* per un ammontare superiore al 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009 (stabilito dall'articolo 6, comma 12, del decreto-legge n. 78/2010);
- ✓ il limite delle spese per la *formazione del personale* in precedenza fissato al 50 per cento della relativa spesa dell'anno 2009 (stabilito dall'articolo 6, comma 13, del decreto-legge n. 78/2010);

mentre a termini della *lettera c)*, del citato comma 2, non sono più in vigore i limiti di spesa per *acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture*, nonché per l'*acquisto di buoni taxi* per un ammontare superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 (stabiliti dall'articolo 5, comma 2, del decreto-legge n. 95/2012);

VISTO il decreto 22 dicembre 2015 del Ministero dell'Interno, con il quale è stato approvato lo schema relativo al «*piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio*» da redigersi sulla base delle previsioni di bilancio;

VISTO il decreto 28 dicembre 2018 del Ministero dell'Interno, con il quale sono stati approvati i parametri di deficitarietà per il triennio 2019-2021 che, per espressa previsione di cui all'articolo 2, trovano applicazione a partire dagli adempimenti relativi al bilancio 2020;

VISTO il parere favorevole del responsabile del servizio finanziario, rilasciato anche ai sensi dell'art.153, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000 in merito alla veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa iscritte nel bilancio di previsione 2022-2024;

VISTA la nota integrativa, predisposta in conformità all'articolo 11, commi 3 e 5, decreto legislativo n. 118/2011, che integra e dimostra le previsioni di bilancio;

PROPONE DI DELIBERARE

- 1) Di dichiarare la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto.
- 2) Di approvare ai sensi dell'art. 174, comma 3, del decreto legislativo n. 267/2000 il bilancio di previsione 2022-2024 redatto, secondo la disciplina dell'armonizzazione contabile ex decreto legislativo n. 118/2011, che presenta le seguenti risultanze finali complessive:

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLE PREVISIONI DI ENTRATA				
descrizione	previsioni cassa 2022	previsioni di competenza anno		
		2022	2023	2024
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	17.166.704,88			
Avanzo di Amministrazione		-		
Fondo Pluriennale Vincolato		497.312,74	-	-
Titolo I - Entrate correnti di natura tributaria contributiva e perequativa	41.874.774,13	29.888.000,00	28.938.000,00	29.238.000,00
Titolo II - Trasferimenti correnti	11.944.995,36	9.611.692,00	8.744.403,00	8.228.403,00
Titolo III - Entrate Extratributarie	10.718.273,88	8.080.740,00	8.500.740,00	8.615.740,00
Titolo IV - Entrate in Conto Capitale	152.474.674,85	144.683.500,00	4.705.000,00	2.965.000,00
Titolo V - Entrate da riduzione di attività finanziarie	3.847.188,13	2.330.000,00	2.280.000,00	300.000,00
TOTALE ENTRATE FINALI	220.859.906,35	194.593.932,00	53.168.143,00	49.347.143,00
Titolo VI - Accensione di prestiti	3.206.055,00	2.330.000,00	2.280.000,00	300.000,00
Titolo VII - Anticipazioni da istituto cassiere	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00
Titolo IX - Entrate per conto terzi e partite di giro	17.492.157,77	15.015.000,00	15.015.000,00	15.015.000,00
TOTALE TITOLI	249.558.119,12	219.938.932,00	78.463.143,00	72.662.143,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	266.724.824,00	220.436.244,74	78.463.143,00	72.662.143,00

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLE PREVISIONI DI SPESA				
descrizione	previsioni cassa 2022	previsioni di competenza anno		
		2022	2023	2024
Disavanzo di Amministrazione		143.452,00	143.452,00	143.452,00
Titolo I - Spese correnti	55.684.731,97	46.941.292,74	44.947.091,00	44.890.691,00
<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		-	-	-
Titolo II - Spese in conto capitale	163.397.788,81	145.954.500,00	5.941.000,00	1.805.000,00
<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		-	-	-
Titolo III - Spese per incremento di attività finanziarie	3.196.055,00	2.330.000,00	2.280.000,00	300.000,00
TOTALE SPESE FINALI	222.278.575,78	195.225.792,74	53.168.091,00	46.995.691,00
Titolo IV - Rimborso di prestiti	2.097.750,00	2.052.000,00	2.136.600,00	2.508.000,00
<i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive)</i>		-	-	-
Titolo V - Chiusura Anticipazioni da istituto cassiere	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00
Titolo VII - Spese per conto terzi e partite di giro	19.858.808,33	15.015.000,00	15.015.000,00	15.015.000,00
TOTALE TITOLI	252.235.134,11	220.292.792,74	78.319.691,00	72.518.691,00
TOTALE COMPLESSIVO SPESE	252.235.134,11	220.436.244,74	78.463.143,00	72.662.143,00

3) Di dare atto che:

- il bilancio 2022-2024, compilato secondo il modello di cui all'allegato 9 al decreto legislativo n. 118/2011, le cui previsioni di «*entrata*» e di «*spesa*» sono desumibili rispettivamente dagli allegati tabulati, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, come desumibile dalle risultanze di cui al precedente punto 2) parte dispositiva, chiude in pareggio finanziario complessivo e presenta un «*fondo di cassa finale presunto*» di € 14.489.689,89;
- il quadro *generale riassuntivo*, il quadro degli *equilibri di parte corrente*, il quadro degli *equilibri di parte capitale* e il quadro dell'*equilibrio finale* formano parte integrante del bilancio;
- il bilancio di previsione è accompagnato dagli allegati previsti dal combinato disposto dell'articolo 172, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000 e dell'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo n. 118/2011, e precisamente:
 - a. il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione riferito all'esercizio 2021;
 - b. il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del «*fondo pluriennale vincolato*» per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
 - c. il prospetto concernente la composizione del «*fondo crediti di dubbia esigibilità*» per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
 - d. il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
 - e. il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
 - f. il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalla Regione, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
 - g. il «*piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio*», ex decreto ministeriale 22 dicembre 2015 emanato a termini dell'articolo 18-bis, comma 4, del decreto legislativo n. 118/2011;
 - h. la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale;
 - i. l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione dei rendiconti di gestione relativi all'esercizio 2020 dei soggetti considerati nel «*Gruppo Amministrazione Pubblica*»;
 - j. la nota integrativa;
 - k. le deliberazioni n.1/2022, n.25/2022 e n. 26/2022, adottate dalla Giunta Comunale, rispettivamente di rideterminazione dell'imposta di soggiorno, di determinazione dei costi, delle tariffe e del tasso di copertura dei servizi pubblici a domanda individuale per l'anno 2022 e di ripartizione e destinazione della quota vincolata dei proventi dalle sanzioni per violazioni al codice della strada per l'anno 2022;
 - l. la deliberazione del Consiglio Comunale n. .../2022, di rideterminazione dell'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 2022;
 - m. la deliberazione del Consiglio Comunale n. .../2022, di approvazione del programma triennale 2022-2024 dei lavori pubblici e dell'elenco annuale 2022;
 - n. la deliberazione del Consiglio Comunale n. .../2022, di approvazione del programma biennale 2022-2023 degli acquisti di forniture e servizi;
 - o. la deliberazione del Consiglio Comunale n. .../2022, di approvazione del piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari di cui all'art. 58 del decreto-legge n. 112/2008;
 - p. la deliberazione del Consiglio Comunale n. .../2022, di verifica della quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e

terziarie - ai sensi delle leggi n. 167/1962, n.865/1971, e n.457/1978, da potersi cedere in proprietà oppure in diritto di superficie;

q. il parere favorevole dell'organo di Revisione.

- 4) Di dare atto che le spese di investimento, allocate nel bilancio di previsione 2022-2024 nelle apposite missioni e programmi, verranno attivate solo a seguito dell'avvenuto realizzo delle entrate corrispondenti.
- 5) Di dare atto che a ciascuna annualità del bilancio 2022-2024 è correttamente applicata la quota di 1/30 del disavanzo derivante dall'operazione di riaccertamento straordinario dei residui, per il conseguente ripiano in 30 esercizi, a quote annuali costanti di € 143.451,75 dall'anno 2015, così come stabilito con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 30 luglio 2015.
- 6) Di dare atto che per il triennio 2022-2024 è rispettato il disposto di cui all'articolo 204 del decreto legislativo n. 267/2000 in materia di limite all'indebitamento.
- 7) Di dare atto, ai sensi dell'art. 172, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 267/2000, che il rendiconto della gestione e il bilancio consolidato dell'esercizio 2020 sono stati pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "*Amministrazione Trasparente - Bilanci*".
- 8) Di disporre altresì la pubblicazione del bilancio di previsione sul sito istituzionale del Comune nella sezione "*Amministrazione Trasparente - Bilanci*", ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 33/2013;
- 9) Di trasmettere il bilancio di previsione 2022-2024 alla "*Banca Dati delle Pubbliche Amministrazioni*" (BDAP) istituita dall'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con le modalità previste dall'articolo 4, commi 1, lettera a), del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 12 maggio 2016;
- 10) Di approvare il seguente programma relativo agli incarichi di collaborazione autonoma per l'anno 2022:

«Ai sensi dell'articolo 3, comma 55, della legge n. 244 del 27 dicembre 2007, in ordine all'affidamento di incarichi di studio o di ricerca ovvero di consulenze, a soggetti estranei all'amministrazione, potranno essere presi in considerazione incarichi:

 - a. *in materia di gestione del territorio e di tutela ambientale, con particolare riferimento a problematiche di studio ed individuazione e valutazione di procedure ed azioni di tutela ambientale, nell'ambito di procedure ad hoc in cui il Comune di Civitanova Marche è parte interessata o comunque in applicazione della normativa di settore;*
 - b. *in materia sociale ed assistenziale, anche con riferimento alle attività gestite a livello comprensoriale (gestione associata e piani di zona);*
 - c. *in materia di lavori pubblici, legati alla risoluzione di problematiche particolarmente complesse inerenti le procedure di appalto e la risoluzione di questioni tecniche o legali a tale ambito collegate;*
 - d. *in materia di realizzazione e gestione di opere pubbliche o di pubblica utilità attraverso l'organizzazione di procedimenti di particolare complessità, tra cui anche tipologie procedurali comprendenti elementi di valutazione tecnico-economica o specifiche interazioni o sinergie con soggetti proponenti di natura privata;*
 - e. *in materia di processi innovativi della Pubblica Amministrazione, con particolare riferimento alla implementazione dei sistemi informatici e di comunicazione, anche attraverso l'utilizzo di tecnologia digitale o comunque della migliore tecnologia disponibile sul mercato, in previsione dell'applicazione alle reti dell'Ente comunale;*

- f. nell'ipotesi di risoluzione di particolari questioni o problematiche di vario genere, ma tutte connotate da una significativa complessità di natura legale;
- g. in materia finanza pubblica, con specifico riferimento alle problematiche di gestione delle entrate tributarie e non, nonché studio e gestione di risorse di finanziamento innovativo;
- h. in materia di reperimento di risorse derivanti da accessi a finanziamenti regionali, nazionali e comunitari.

L'affidamento dei suddetti incarichi avverrà nel rispetto delle disposizioni del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, integrato nella disciplina specifica dal Regolamento per il conferimento di incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo di natura occasionale o coordinata e continuativa approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 426 del 5 dicembre 2013».

- 11) Di dare atto che, in conformità a quanto disposto dall'articolo 14, comma 1, del decreto-legge n. 66/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 89/2014, il limite massimo di spesa per incarichi di collaborazione autonoma da conferirsi nell'anno 2022 è fissato in € 75.000,00, entro il limite dell'1,4% dell'ammontare delle spese di personale risultanti dal conto annuale dell'anno 2012.
 - 12) Di dare atto che il Comune di Civitanova Marche non è tenuto alla costituzione del Fondo di Garanzia dei Debiti Commerciali, così come previsto dall'art. 1.862 della L. 145/2018, in quanto non si è verificata la mancata riduzione del debito commerciale residuo nella misura del 10% rispetto all'anno precedente, mentre l'indice di tempestività dei pagamenti dell'anno 2021 si è attestato sul valore negativo di -36,46 giorni.
 - 13) Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000, stante la necessità di dare corso a tutte le attività necessarie per l'approvazione del bilancio di previsione 2022-2024 entro il 31 marzo 2022.
- "" ""

Quanto sopra premesso;

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Esaminato il documento istruttorio sopra riportato;
- Sentiti gli interventi e le dichiarazioni di voto dei consiglieri, come da trascrizione conservata in atti;
- Visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica ex art. 49, c. 1° del D. Lgs. 267/2000;
- Visto il parere favorevole di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, ex art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;
- Visto l'esito della votazione che ha dato il seguente risultato:
 - voti favorevoli: n. 15
 - voti contrari: n. 5 (Corvatta, Silenzi, Franco, Mei, Ghio)
 - astenuti: / /

DELIBERA

- 1) Di dichiarare la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto.

2) Di approvare ai sensi dell'art. 174, comma 3, del decreto legislativo n. 267/2000 il bilancio di previsione 2022-2024 redatto, secondo la disciplina dell'armonizzazione contabile ex decreto legislativo n. 118/2011, che presenta le seguenti risultanze finali complessive:

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLE PREVISIONI DI ENTRATA				
descrizione	previsioni cassa 2022	previsioni di competenza anno		
		2022	2023	2024
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	17.166.704,88			
Avanzo di Amministrazione		-		
Fondo Pluriennale Vincolato		497.312,74	-	-
Titolo I - Entrate correnti di natura tributaria contributiva e perequativa	41.874.774,13	29.888.000,00	28.938.000,00	29.238.000,00
Titolo II - Trasferimenti correnti	11.944.995,36	9.611.692,00	8.744.403,00	8.228.403,00
Titolo III - Entrate Extratributarie	10.718.273,88	8.080.740,00	8.500.740,00	8.615.740,00
Titolo IV - Entrate in Conto Capitale	152.474.674,85	144.683.500,00	4.705.000,00	2.965.000,00
Titolo V - Entrate da riduzione di attività finanziarie	3.847.188,13	2.330.000,00	2.280.000,00	300.000,00
TOTALE ENTRATE FINALI	220.859.906,35	194.593.932,00	53.168.143,00	49.347.143,00
Titolo VI - Accensione di prestiti	3.206.055,00	2.330.000,00	2.280.000,00	300.000,00
Titolo VII - Anticipazioni da istituto cassiere	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00
Titolo IX - Entrate per conto terzi e partite di giro	17.492.157,77	15.015.000,00	15.015.000,00	15.015.000,00
TOTALE TITOLI	249.558.119,12	219.938.932,00	78.463.143,00	72.662.143,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	266.724.824,00	220.436.244,74	78.463.143,00	72.662.143,00

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLE PREVISIONI DI SPESA				
descrizione	previsioni cassa 2022	previsioni di competenza anno		
		2022	2023	2024
Disavanzo di Amministrazione		143.452,00	143.452,00	143.452,00
Titolo I - Spese correnti	55.684.731,97	46.941.292,74	44.947.091,00	44.890.691,00
- di cui fondo pluriennale vincolato		-	-	-
Titolo II - Spese in conto capitale	163.397.788,81	145.954.500,00	5.941.000,00	1.805.000,00
- di cui fondo pluriennale vincolato		-	-	-
Titolo III - Spese per incremento di attività finanziarie	3.196.055,00	2.330.000,00	2.280.000,00	300.000,00
TOTALE SPESE FINALI	222.278.575,78	195.225.792,74	53.168.091,00	46.995.691,00
Titolo IV - Rimborso di prestiti	2.097.750,00	2.052.000,00	2.136.600,00	2.508.000,00
- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive)	-	-	-	-
Titolo V - Chiusura Anticipazioni da istituto cassiere	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00
Titolo VII - Spese per conto terzi e partite di giro	19.858.808,33	15.015.000,00	15.015.000,00	15.015.000,00
TOTALE TITOLI	252.235.134,11	220.292.792,74	78.319.691,00	72.518.691,00
TOTALE COMPLESSIVO SPESE	252.235.134,11	220.436.244,74	78.463.143,00	72.662.143,00

3) Di dare atto che:

- il bilancio 2022-2024, compilato secondo il modello di cui all'allegato 9 al decreto legislativo n. 118/2011, le cui previsioni di «entrata» e di «spesa» sono desumibili rispettivamente dagli allegati tabulati, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, come desumibile dalle risultanze di cui al precedente punto 2) parte dispositiva, chiude in pareggio finanziario complessivo e presenta un «fondo di cassa finale presunto» di € 14.489.689,89;
- il quadro generale riassuntivo, il quadro degli equilibri di parte corrente, il quadro degli equilibri di parte capitale e il quadro dell'equilibrio finale formano parte integrante del bilancio;
- il bilancio di previsione è accompagnato dagli allegati previsti dal combinato disposto dell'articolo 172, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000 e dell'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo n. 118/2011, e precisamente:

- a) il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione riferito all'esercizio 2021;
- b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del «fondo pluriennale vincolato» per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- c) il prospetto concernente la composizione del «fondo crediti di dubbia esigibilità» per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- d) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
- e) il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
- f) il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalla Regione, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
- g) il «piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio», ex decreto ministeriale 22 dicembre

2015 emanato a termini dell'articolo 18-bis, comma 4, del decreto legislativo n. 118/2011;

h) la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale;

i) l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione dei rendiconti di gestione relativi all'esercizio 2020 dei soggetti considerati nel «*Gruppo Amministrazione Pubblica*»;

j) la nota integrativa;

k) le deliberazioni n.1/2022, n.25/2022 e n. 26/2022, adottate dalla Giunta Comunale, rispettivamente di rideterminazione dell'imposta di soggiorno, di determinazione dei costi, delle tariffe e del tasso di copertura dei servizi pubblici a domanda individuale per l'anno 2022 e di ripartizione e destinazione della quota vincolata dei proventi dalle sanzioni per violazioni al codice della strada per l'anno 2022;

l) la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13/2022, di rideterminazione dell'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 2022;

m) la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14/2022, di approvazione del programma triennale 2022-2024 dei lavori pubblici e dell'elenco annuale 2022;

n) la deliberazione del Consiglio Comunale n. 15/2022, di approvazione del programma biennale 2022-2023 degli acquisti di forniture e servizi;

o) la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17/2022, di approvazione del piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari di cui all'art. 58 del decreto-legge n. 112/2008;

p) la deliberazione del Consiglio Comunale n. 16/2022, di verifica della quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie - ai sensi delle leggi n. 167/1962, n.865/1971, e n.457/1978, da potersi cedere in proprietà oppure in diritto di superficie;

q) il parere favorevole dell'organo di Revisione.

4) Di dare atto che le spese di investimento, allocate nel bilancio di previsione 2022-2024 nelle apposite missioni e programmi, verranno attivate solo a seguito dell'avvenuto realizzo delle entrate corrispondenti.

5) Di dare atto che a ciascuna annualità del bilancio 2022-2024 è correttamente applicata la quota di 1/30 del disavanzo derivante dall'operazione di riaccertamento straordinario dei residui, per il conseguente ripiano in 30 esercizi, a quote annuali costanti di € 143.451,75 dall'anno 2015, così come stabilito con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 30 luglio 2015.

6) Di dare atto che per il triennio 2022-2024 è rispettato il disposto di cui all'articolo 204 del decreto legislativo n. 267/2000 in materia di limite all'indebitamento.

7) Di dare atto, ai sensi dell'art. 172, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 267/2000, che il rendiconto della gestione e il bilancio consolidato dell'esercizio 2020 sono stati pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "*Amministrazione Trasparente - Bilanci*".

8) Di disporre altresì la pubblicazione del bilancio di previsione sul sito istituzionale del Comune nella sezione "*Amministrazione Trasparente - Bilanci*", ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 33/2013;

9) Di trasmettere il bilancio di previsione 2022-2024 alla "*Banca Dati delle Pubbliche Amministrazioni*" (BDAP) istituita dall'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con le modalità previste dall'articolo 4, commi 1, lettera a), del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 12 maggio 2016;

10) Di approvare il seguente programma relativo agli incarichi di collaborazione autonoma per l'anno 2022:

«Ai sensi dell'articolo 3, comma 55, della legge n. 244 del 27 dicembre 2007, in ordine all'affidamento di incarichi di studio o di ricerca ovvero di consulenze, a soggetti estranei all'amministrazione, potranno essere presi in considerazione incarichi:

- a. in materia di gestione del territorio e di tutela ambientale, con particolare riferimento a problematiche di studio ed individuazione e valutazione di procedure ed azioni di tutela ambientale, nell'ambito di procedure ad hoc in cui il Comune di Civitanova Marche è parte interessata o comunque in applicazione della normativa di settore;
- b. in materia sociale ed assistenziale, anche con riferimento alle attività gestite a livello comprensoriale (gestione associata e piani di zona);
- c. in materia di lavori pubblici, legati alla risoluzione di problematiche particolarmente complesse inerenti le procedure di appalto e la risoluzione di questioni tecniche o legali a tale ambito collegate;
- d. in materia di realizzazione e gestione di opere pubbliche o di pubblica utilità attraverso l'organizzazione di procedimenti di particolare complessità, tra cui anche tipologie procedurali comprendenti elementi di valutazione tecnico-economica o specifiche interazioni o sinergie con soggetti proponenti di natura privata;
- e. in materia di processi innovativi della Pubblica Amministrazione, con particolare riferimento alla implementazione dei sistemi informatici e di comunicazione, anche attraverso l'utilizzo di tecnologia digitale o comunque della migliore tecnologia disponibile sul mercato, in previsione dell'applicazione alle reti dell'Ente comunale;
- f. nell'ipotesi di risoluzione di particolari questioni o problematiche di vario genere, ma tutte connotate da una significativa complessità di natura legale;
- g. in materia finanza pubblica, con specifico riferimento alle problematiche di gestione delle entrate tributarie e non, nonché studio e gestione di risorse di finanziamento innovativo;
- h. in materia di reperimento di risorse derivanti da accessi a finanziamenti regionali, nazionali e comunitari.

L'affidamento dei suddetti incarichi avverrà nel rispetto delle disposizioni del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, integrato nella disciplina specifica dal Regolamento per il conferimento di incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo di natura occasionale o coordinata e continuativa approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 426 del 5 dicembre 2013».

11) Di dare atto che, in conformità a quanto disposto dall'articolo 14, comma 1, del decreto-legge n. 66/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 89/2014, il limite massimo di spesa per incarichi di collaborazione autonoma da conferirsi nell'anno 2022 è fissato in € 75.000,00, entro il limite dell'1,4% dell'ammontare delle spese di personale risultanti dal conto annuale dell'anno 2012.

12) Di dare atto che il Comune di Civitanova Marche non è tenuto alla costituzione del Fondo di Garanzia dei Debiti Commerciali, così come previsto dall'art. 1.862 della L. 145/2018, in quanto non si è verificata la mancata riduzione del debito commerciale residuo nella misura del 10% rispetto all'anno precedente, mentre l'indice di tempestività dei pagamenti dell'anno 2021 si è attestato sul valore negativo di -36,46 giorni.

Segue la votazione per l'attribuzione dell'immediata eseguibilità.

Dalla stessa emerge il seguente risultato:

- voti favorevoli: n. 15
- voti contrari: n. 4 (Corvatta, Silenzi, Mei, Ghio)
- astenuti: n. 1 (Franco)

Pertanto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

dichiara il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

Alle ore 1 e 13 del 12/03/2022 la seduta è tolta.

La trascrizione integrale della discussione riferita al presente punto all'o.d.g. è conservata in atti.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Segretario Comunale
Morosi Sergio

Il Presidente
MORRESI CLAUDIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

In pubblicazione all' Albo Pretorio on-line dal 18-03-22 per giorni 15 consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n.267/2000

Civitanova Marche, li 18-03-22

Segretario Comunale
Morosi Sergio

CERTIFICATO ESECUTIVITA`

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 11-03-22 , ai sensi dell'art.134 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267.

Civitanova Marche, li 11-03-22

Segretario Comunale
Morosi Sergio